


N. 09410/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08931/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8931 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Morelli Claudia, rappresentata e difesa dall'Avv. Damiano Florenzano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio n.7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, ed Capo della Polizia di Stato - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Luca Gorrone, Vincenzo Gioia, nessuno dei quali costituito in giudizio;

per l'annullamento

ricorso introduttivo:

- degli atti relativi allo "scrutinio per merito comparativo per

l'ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale per la nomina a Primo Dirigente — Decorrenza 01/01/2013" e, in particolare, del verbale della riunione del 28 giugno 2013 del Consiglio di Amministrazione per gli Affari del Personale della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno, con il quale il Consiglio "unanime delibera di approvare la graduatoria relativa allo scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina alla qualifica di primo Dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2013, come proposta dalla predetta Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato";

- dei "Criteri di massima per lo svolgimento degli scrutini per merito comparativo — Triennio 2010/2012", approvati dal Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato nella seduta del 21 dicembre 2010;

- dei verbali delle operazioni di scrutinio della "Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato" (doc. n. 3);

- della scheda valutativa della dott.ssa Claudia Morelli, del Quaderno di scrutinio e della Graduatoria finale in ordine di posizione;

- del decreto del 12 agosto 2013 del Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno - Supplemento straordinario n. 1/20 BIS del 2 settembre 2013, nella parte relativa all'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato decorrenza 1° gennaio 2013;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

ricorso per motivi aggiunti:

- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24 gennaio 2014, con il quale è stata approvata la "graduatoria di merito dei funzionari ammessi al Corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 7, comma 1, lett. a, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato a decorrere dal 1° gennaio 2013, i quali hanno superato gli esami finali del corso citato", ed i predetti funzionari sono stati nominati "primi dirigenti della Polizia di Stato, con decorrenza 1° gennaio 2013";
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso l'atto del Direttore della Scuola superiore di polizia, con il quale è stata formata la graduatoria finale del Corso di formazione dirigenziale, citato nel predetto decreto, e non conosciuto dalla ricorrente.

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, depositata in data 25.7.2014;

Ritenuto:

che effettivamente, stante la posizione di controinteresse in capo a tutti concorrenti allo scrutinio utilmente posizionati in graduatoria, nei confronti dei quali deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, e considerato l'elevato numero di controinteressati,

sussistono i presupposti per autorizzare il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;

che pertanto debba autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami, consentendosi l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'Interno- sezione Polizia di Stato- della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

che detto adempimento debba eseguirsi entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza;

che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata, a cura del ricorrente, attestazione nei successivi 30 giorni;

che debba confermarsi l'udienza pubblica del 19.12.2014, già fissata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando il ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando alla ricorrente il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 30 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica;
- rinvia la causa all'udienza pubblica del 19.12.2014.

Elia Orciuolo, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)